

## UN DOPPIO CANALE "SCOSSO" DALLE SISS

*a cura di Nicola Da Settimo da Il Sole 24 Ore del 3 maggio 2004*

A partire dalla legge 417/89 (cosiddetta del "doppio canale"), le modalità di conseguimento dell'abilitazione sono state sostanzialmente due: il concorso ordinario e le abilitazioni riservate. E primo dà diritto a coloro che sono inseriti ai primi posti della graduatoria di merito alla nomina in ruolo sul 50% dei posti.

Gli idonei, del concorso (cioè abilitati, ma in posizione non utile per l'assunzione), una volta raggiunti i 360 giorni di supplenza, potevano concorrere al restante 50% dei posti tramite il "secondo canale" di reclutamento, cioè il concorso per soli titoli.

Le abilitazioni riservate sono state previste dalla legge 124/99. L'ultima tornata di esami riservati si è svolta nel 2001 (ordinanza ministeriale 1/2001). Queste sessioni abilitanti sono servite a sanare la posizione dei precari con determinati requisiti di servizio, ma privi di abilitazione, tenuto conto che il concorso ordinario che avrebbe dovuto svolgersi ogni tre anni, di fatto non era stato più bandito per 10 anni (a seguito di innumerevoli proroghe succedutesi nelle varie leggi finanziarie). Gli abilitati con le sessioni riservate degli anni 1999-2000-2001 si sono iscritti nelle graduatorie permanenti in terza fascia.

La novità nel sistema generale di abilitazione sono state le scuole biennali universitarie di specializzazione all'insegnamento (Ssis), che hanno sfornato i primi abilitati nel 2001, i quali sono stati anch'essi inseriti in terza fascia, a seguito della soppressione della quarta fascia operata dal ministro Moratti, dopo vari pronunciamenti giurisprudenziali che ne dichiaravano l'illegittimità.

L'unificazione della terza e quarta fascia e il bonus aggiuntivo di 30 punti attribuito agli abilitati Ssis ha dato vita a una serie di ulteriori contenziosi tra "precari storici" e "sissini". Lo scorso anno il Governo ha attribuito, in via amministrativa, un bonus di 18 punti anche agli abilitati non Ssis bonus che è stato immediatamente annullato dal Tar Lazio e poi anche dal Consiglio di Stato.

Il Decreto legge 93 pubblicato il 15 aprile scorso, ha quindi lo scopo principale di tentare di trovare un punto di equilibrio tra i vari tipi di aspiranti inseriti nella terza fascia delle graduatorie permanenti, anche se pare aver scontentato un po' tutti, per cui difficilmente il contenzioso sarà destinato a chiudersi prima di un pronunciamento della Consulta.

In ogni caso, dal 2001, l'unico canale per ottenere l'abilitazione all'insegnamento è quello universitario (Ssis e scienze della formazione). La legge 53/2003, di riforma della scuola, prevede ora il definitivo accantonamento del sistema dei concorsi ordinari, in quanto l'articolo 5 sulla formazione degli insegnanti affida all'esame finale dei corsi di laurea specialistica il conseguimento dell'abilitazione.

Per ottenere l'accesso occorre l'abilitazione

Il doppio canale di reclutamento nella scuola è stato attuato per la prima volta nel 1989, con la legge 417, che prevede che il 50% dei posti disponibili per le nomine in ruolo sia destinato al concorso ordinario, cioè per esami e titoli, da bandirsi ogni 3 anni e il restante 50% al concorso per soli titoli, a cui hanno accesso coloro che sono dotati di abilitazione all'insegnamento e hanno maturato almeno 360 giorni di servizio nell'ultimo triennio.

Il sistema è stato modificato nel 1999, quando la legge 124 ha trasformato il concorso per soli titoli nelle graduatorie permanenti: queste si differenziano dal primo soprattutto perché sono utilizzate non solo per i contratti a tempo indeterminato (cioè l'assunzione in ruolo) ma anche per i contratti a tempo determinato, cioè le supplenze, di durata annuale o fino al termine delle lezioni. Inoltre, l'inserimento nelle graduatorie permanenti è consentito alla sola condizione del

possesso dell'abilitazione d'idoneità all'insegnamento, mentre non è più richiesto, come requisito di accesso, il servizio pregresso, che incide solo sul punteggio in graduatoria.

La graduatoria permanente, è divisa in tre fasce:

prima fascia: vi sono inseriti coloro che appartenevano già alla graduatoria del soppresso concorso per soli titoli;

seconda fascia: vi sono inseriti coloro che nel 1999 avevano i requisiti per l'inserimento nel concorso per soli titoli (360 giorni di servizio e abilitazione);

terza fascia: vi sono inseriti gli abilitati della tornata concorsuale e di esami riservati successivi al 1999 e vi vengono inseriti a pettine tutti coloro che hanno conseguito o conseguono l'abilitazione Ssis o l'idoneità di scienze della formazione.

Pertanto, le prime due fasce sono sostanzialmente esaurite, anche se è possibile qualche nuovo inserimento a seguito di trasferimento da altra provincia.